Da: rsu@anief.net
Oggetto: RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALBO SINDACALE
Data: 28/06/2024 12:13:18

Ai Dirigenti Scolastici

Si allega, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14, 25 e 26 della L. n. 300/70 e all'art. 5 del CCNQ del 4.12.2017, **comunicato sindacale per l'invio della diffida**, che si prega di comunicare, con cortese sollecitudine, a tutti i docenti, sia tramite pubblicazione all'**albo on-line** della Scuola, che **mediante invio alle mail personali dei docenti**.

Si segnala al riguardo come tali forme di diffusione sindacale, qualora richieste, risultano obbligatorie per tutte le istituzioni scolastiche, in quanto *"**l'art. 25 della legge n. 300 del 1970**, nel disporre che «le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro», **ha individuato,** in linea con le condizioni comunicative all'epoca esistenti, **una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro**. L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso **il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie**, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività di sindacale"* (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 05/12/2022, n. 35644).

--

Cordialmente
Segreteria Nazionale Anief
www.anief.org

PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

DISCLAIMER
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply and then delete this message and any file attached from your system.
Rif. D.L. 196/2003 - R. EU 2016/679

ANIEF

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

Sent with Brevo

RECUPERO INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON RICHIESTE PER DOCENTI CON CONTRATTI AL 30 GIUGNO.

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE.

Sei un docente e hai o hai avuto almeno 1 contratto al 30 giugno negli ultimi 10 anni?

Puoi valutare l'opportunità di richiedere il pagamento delle ferie di cui non hai richiesto la fruizione.

La Cassazione infatti, con la recente sentenza n. 16715 del 17 giugno 2024, accogliendo un ricorso patrocinato da ANIEF, ha definitivamente riconosciuto il **diritto dei docenti automaticamente considerati in ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica ad ottenere**, a titolo risarcitorio, **l'indennità sostitutiva delle ferie**.

La Cassazione ha, in particolare, sancito che il docente a termine, in assenza di una apposita richiesta, non può essere coattivamente collocato in ferie durante le vacanze natalizie e pasquali e nel periodo che va dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.

In pratica il docente che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva in tutti gli anni scolastici in cui ha lavorato fino al 30 giugno, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

Questa fantastica vittoria del sindacato Anief Ti consente di recuperare fino a 10.000 euro di indennità sostitutiva per ferie non godute negli ultimi dieci anni, ovvero fino a 1.000 euro all'anno per ogni contratto stipulato al 30 giugno dal 2014 ad oggi!

Se vuoi aderire ricorso, che per gli iscritti ANIEF. è gratuito, contattaci al seguente link: Partecipa al ricorso